

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 2190

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BUFFONI, NOCI, ORCIARI, ARTIOLI, MORONI, BONIVER

Presentata il 20 gennaio 1988

Disciplina della contabilità fiscale delle imprese di minori dimensioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riforma tributaria del 1971-1973, che pure rappresenta una svolta fondamentale per l'ammodernamento del nostro sistema fiscale, ha configurato il reddito di impresa e la relativa disciplina avendo presenti quelli che nella legislazione previgente erano i soggetti da tassarsi « in base a bilancio ».

La problematica delle altre imprese, delle imprese cioè che, semplificando, sono denominabili « minori », è stata sostanzialmente trascurata, se non per certi aspetti addirittura deformata, vuoi per la dominante influenza della cultura, del modello e delle esigenze dell'impresa di grandi e medie dimensioni, vuoi per l'intima contraddittorietà delle esigenze dell'impresa minore con il disegno tecnico-politico mirante a enfatizzare la rilevanza (e cioè l'opponibilità al fisco) del bilancio e delle scritture contabili ad esso sottostanti.

Il risultato di tale carenza è stato il formarsi di un'area vastissima di inefficienza del sistema tributario, costata all'erario vistose perdite di gettito e alla collettività pesanti iniquità nella distribuzione del carico fiscale.

La « miniriforma » operata con il decreto-legge n. 853 del 1984, nell'apprestare alcune urgenti misure di contenimento delle più diffuse pratiche evasive, non ha purtroppo eliminato tale problema, del quale si afferma l'urgenza di una soluzione, anche per la difficoltà di sviluppare una discussione serena ed approfondita in sede parlamentare sui temi più specificamente tecnici nel contesto di un iter tormentato ed anomalo dall'assedio dei gruppi di pressione.

Il decreto-legge n. 853, anche con le modifiche introdotte con la legge di conversione n. 17 del 1985, non si è perciò discostato dalla matrice tecnica della ri-

forma del 1971-1973, finendo con dare l'impressione di volersi limitare ad ampliare, più o meno forzosamente, la schiera rimasta finora esigua (appena il 5 per cento del totale) delle imprese redigenti un bilancio (anch'esso spesso esile ed oggettivamente irregolare). L'obiettivo di tale ampliamento può essere condiviso; tuttavia, deve essere evitata la penalizzazione dell'area delle imprese che non tengono — per necessità economica — la contabilità denominata ordinaria.

La manovra (molto simile a quella operata nel 1967 con l'individuazione di *standards* miranti ad indurre i comuni ad adottare gli strumenti urbanistici) è stata motivata dalla constatazione di forti divergenze nelle percentuali di « ricarico » tra imprese a contabilità ordinaria ed imprese a contabilità semplificata.

Il miglior comportamento fiscale dei soggetti a contabilità ordinaria non può tuttavia essere ascritto esclusivamente a merito di questa modalità (ossia di una circostanza formale); esso deve essere ascritto anche e soprattutto alla realtà ben più concreta della complessità organizzativa delle imprese di maggiori dimensioni (con la conseguente difficoltà di « organizzare l'evasione ») e alla presenza dell'impresa minore nella fase — quella delle operazioni a diretto contatto con i consumatori finali — più difficilmente controllabile dal fisco.

Come si è già accennato, l'obiettivo tecnico-politico reale della « miniriforma » del 1984 — accrescere la schiera dei soggetti redigenti bilanci — è da valutare positivamente; un eventuale aumento del numero delle imprese a contabilità ordinaria, ad esempio da 300.000 a 800.000, non potrebbe che giovare alla correttezza ed alla chiarezza delle gestioni aziendali, anche se non può escludersi che, in presenza delle accennate diversità nelle realtà organizzative e sostanziali delle imprese, non altrettanto giovamento ne ritragga il fisco.

Tuttavia la problematica di una contabilità congrua alle dimensioni dell'impresa minore non è stata affatto risolta; anzi per certi versi rischia di risultare

aggravata. È un fatto che la contabilità ordinaria ha un costo non sopportabile dalle imprese che hanno un fatturato modesto, inferiore a 200 milioni; per queste imprese una opzione in realtà non esiste: rimane solo l'eventuale penalizzazione del doppio *forfait*. Per tali imprese la tenuta della contabilità ordinaria costituisce oggettivamente uno spreco, non solo per l'imprenditore, ma anche per la collettività. Va peraltro tenuto presente che il principio generale di uguaglianza richiede un trattamento diverso per situazioni che sono oggettivamente diverse. E quindi un trattamento identico, per situazioni che sono oggettivamente diverse, va contro il principio dell'articolo 3 della Costituzione. In sostanza, l'opzione per la contabilità ordinaria diventa di fatto per le minori imprese una scelta obbligata di regime forfettario.

Peraltro il decreto-legge n. 853 del 1984 ha introdotto una forma di contabilità « ordinaria semplice », in armonia col principio di uguaglianza, ma limitatamente a particolari attività, quelle degli esercenti arti e professioni.

La strada da seguire pare dunque essere quella di prevedere regimi contabili diversificati a seconda delle dimensioni dell'impresa e della natura dell'attività esercitata. È infatti evidente che gli elementi contabili rilevanti sono mutevoli, per esempio, a seconda che si tratti di imprese industriali o di imprese di distribuzione e, tra le imprese industriali, a seconda che queste siano produttrici di beni oppure di servizi.

Per tenere conto della diversità di tali situazioni e definire quindi obblighi contabili effettivamente funzionali al controllo del fisco, occorrerebbe ispirarsi in un certo modo ai principi della contabilità industriale, che individua appunto una struttura di costi specifica per ciascuna specifica attività.

Nel prendere tuttavia atto della difficoltà di proporre oggi, in assenza di adeguati studi ed elaborazioni in materia, un sistema articolato di regimi contabili per dimensioni e tipologia di attività, intendiamo almeno evitare la ingiu-

ta penalizzazione cui soggiacciono le imprese di modeste dimensioni che non frodano e non intendono frodare il fisco.

La presente iniziativa legislativa vuole proporre una soluzione che si sforza di rispondere ai requisiti della soluzione « a regime » ed organica, mirante a superare l'enfaticizzazione della logica delle carte contabili (già stigmatizzata da Einaudi), delle opzioni per larghe aree solo fittizie e dei *forfaits* che, se indiscriminati, possono risultare punitivi per alcuni, vantaggiosi per altri e complicati per tutti (anche per gli uffici finanziari).

A proposito di questi ultimi, va osservato che un *forfait* IVA significa a volte riconoscere il diritto a detrazione anche a favore di soggetti che al limite non abbiano effettuato acquisti, (il che, se non circoscritto a situazioni episodiche e marginali, contrasta con la direttiva CEE n. 77/388 del Consiglio del 17 maggio 1977: VI direttiva), altre volte porre a carico di taluni imprenditori, penalizzati a causa delle loro dimensioni, un onere fiscale addizionale; solo casualmente, e non necessariamente per l'intero arco del triennio, vi può essere coincidenza tra *forfait* ed imposizione grosso modo « giusta ». Va aggiunto che la dissociazione tra detrazione ed effettuazione degli acquisti può indebolire l'unico elemento di forza dell'IVA (dal punto di vista del controllo fiscale), e cioè la potenziale antitesi di interessi tra cedente e cessionario e la possibilità di controlli incrociati.

L'articolo 1 della presente proposta di legge supera la configurazione della dichiarazione dei redditi di impresa come atto, per così dire, secondario ed accessorio, solo rettificativo del bilancio. Desiderando collocare il conto profitti e perdite al centro del sistema, il legislatore delegato del 1973 ha costruito la dichiarazione con un insieme di variazioni in più o in meno rispetto a detto conto; ciò, come si è detto, per rafforzare la rilevanza del bilancio, col risultato però di rendere difficoltosa agli uffici fiscali la ricostruzione dei conti fiscali.

Difficoltà ancora maggiori sono derivate dalla rappresentazione dei conti delle imprese minori non alleganti il bilancio e dal controllo fiscale su queste ultime.

L'articolo 1 mira ad assicurare ai contribuenti minori una « guida » alla esposizione dei dati reddituali e patrimoniali; la dichiarazione recupera un ruolo non accessorio rispetto ad altri documenti contabili senza peraltro contenere un intero bilancio. Del resto, una volta liberati i conti dell'impresa da costruzioni talvolta barocche, finalizzate per solito al differimento temporale della tassazione, la loro rappresentazione può riuscire relativamente semplice.

Significativamente il comma 3 mira a tenere distinte le società di persone operanti per scopi realmente imprenditoriali dalle numerose società di persone che perseguono finalità di accumulazione patrimoniale e/o di elusione fiscale, che occorre invece associare alla contabilità ordinaria.

Il comma 1 dell'articolo 2, pur rilevante, non richiede ampi commenti. L'area interessata alla nuova disciplina è stata circoscritta tenendo presenti categorie già più volte ritenute dal legislatore abbisognanti di un trattamento differenziato.

I rimanenti due commi dell'articolo 2 concernono l'organizzazione dei controlli fiscali sulle piccole imprese. Appare pregiudizievole la netta separazione esistente tra uffici IVA e uffici delle imposte dirette (che del resto era stata esclusa dalla legge delega n. 285 del 1971); si propone quindi di iniziare subito una circoscritta sperimentazione secondo un progetto già elaborato in seno alla cosiddetta « Commissione Santalco » e poi recepito dal disegno di legge sulla ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria presentato dal Ministro *pro tempore* Reviglio.

L'articolo 3 restituisce efficacia al temporaneamente sospeso articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, circondandola però di una serie di condizioni e di cautele. In particolare nei commi 3 e 4 si superano

sia l'ambiguo e difficilmente praticabile ultimo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sia l'ottica limitata (ha presente solo le imprese redigenti bilancio) del secondo comma dello stesso articolo. In pratica vengono recepite e in qualche misura estese le preoccupazioni poste dalla base del decreto-legge n. 853 del 1984.

Un'ulteriore cautela è data dalla presunzione semplice di « ricarico minimo » prevista nel comma 5. Trattasi di un « minimo » e non di un *forfait*: ciò consente di indicare un solo limite percentuale, anziché la pluralità frastagliata di percentuali prevista nella tabella B allegata al decreto-legge n. 853 del 1984. Ovviamente, trattandosi solo di un minimo, e per di più dotato di qualche elasticità, ci si attende che le singole imprese evidenzino ricarichi ben maggiori specie per taluni settori.

L'articolo 4 prevede per le imprese in questione una disciplina semplificata, anche a prezzo della esclusione di taluni « istituti » sostanzialmente di favore previsti dalla normativa sul reddito di impresa. In prospettiva è auspicabile che la disciplina dell'impresa maggiore e dell'impresa minore si differenzi al punto da rendere distinte le rispettive categorie di reddito.

La modifica della disposizione di cui al comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 853 (comma introdotto *in extremis*) è dettata dalla necessità di evitare una nuova disparità di trattamento, questa volta a favore dell'impresa individuale e delle società di persone.

Il comma 3 dell'articolo 4 utilizza una possibilità offerta dall'articolo 21 della citata VI direttiva CEE ed enuncia in modo chiaro il sussistere di una corresponsabilità ben più efficace delle consuete sanzioni. Il secondo periodo del comma concerne anche i committenti non imprenditori.

Il successivo comma 4 rende la normativa nazionale in tema di rimborsi (la disposizione ha portata generale) più vicina al principio enunciato nel paragrafo 1 dell'articolo 17 della predetta direttiva CEE e più sensibile alle esigenze di cautela fiscale.

Nell'articolo 5, mentre il comma 1 non richiede commento, significative appaiono, proprio nel pericoloso comparto delle imprese nuove o minime o quasi occasionali, le cautele previste nei commi 2 e 3. In sostanza si mira a scoraggiare la permanenza di entità poco credibili nell'area dei soggetti IVA.

Il comma 4 dell'articolo 5, nella linea del superamento dei *forfaits* complicati e non di rado penalizzanti, sostituisce a questi tre soli *plafonds* alla detraibilità dell'IVA « a monte ». Lo strumento dei *plafonds* non si presta — a pena di una ricaduta in talune delle iniquità dei *forfaits* — ad una applicazione generale; peraltro anche nelle aree prive di *plafond* (artigiani ed intermediari) rimangono operanti gli strumenti di controllo offerti dalla normale disciplina. I *plafonds* offrono il vantaggio di mantenere vivo il conflitto di interessi tra cedente e cessionario ed eliminano le più che probabili « rendite da *forfait* ».

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, che esercitano esclusivamente una o più attività tra quelle indicate nel comma 1 dell'articolo 2 e che nell'anno precedente hanno realizzato ricavi, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, complessivamente non superiori al lire duecento milioni, deve contenere anche:

a) un quadro dei profitti e delle perdite con indicazione analitica dei componenti positivi e negativi di reddito di cui all'articolo 72 del predetto decreto n. 597 del 1973;

b) un quadro patrimoniale al 31 dicembre con indicazione del denaro in cassa, dei beni di cui al numero 3 dello stesso articolo 72 e relativi costi di acquisizione e quote di ammortamento, dei redditi e dei debiti dell'impresa verso ciascuna banca nonché verso la clientela, verso i fornitori e verso altri soggetti, dei fondi accantonati per il trattamento di quiescenza e di previdenza del personale dipendente, dei valori delle rimanenze di materie prime e sussidiarie e dei semilavorati e merci e di altri dati richiesti anche per singole attività nel modello di dichiarazione.

2. Alla dichiarazione devono essere allegati prospetti analitici delle rimanenze di cui al quadro previsto dalla lettera b) del comma 1, nonché della quota relativa a ciascun dipendente dei fondi ivi indicati.

3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche per la dichiarazione annuale dei redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e delle società alle stesse equi-

parate, se esse esercitano esclusivamente una o più delle attività indicate nel comma 1 dell'articolo 2, hanno nell'anno precedente realizzato ricavi, di cui all'articolo 53 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, complessivamente non superiori a lire duecento milioni e non posseggono, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto, beni immobili non ammortizzabili, partecipazioni in altre società, titoli, natanti da diporto, autovetture o autoveicoli soggetti all'aliquota del 38 per cento dell'imposta sul valore aggiunto.

4. Al fine del limite dei ricavi stabilito nei commi 1 e 3, si applicano i commi ottavo e nono dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. I soggetti che nell'anno precedente hanno tenuto la contabilità ordinaria possono presentare la dichiarazione annuale dei redditi ai sensi del presente articolo, se hanno realizzato ricavi inferiori al limite di cui al comma 4.

ART. 2.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 si applicano:

a) alle imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860;

b) alle imprese autorizzate all'esercizio delle attività di cui ai numeri da 1 a 4 del primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, escluse le cessioni di beni per corrispondenza;

c) alle imprese esercenti le attività di agente o rappresentante di commercio ovvero di intermediario o mediatore, esclusi gli agenti o incaricati di assicuratori, i commissari e le imprese che promuovono le operazioni di cui all'articolo 10, numeri da 1 a 5 e numeri 7 ed 11, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 o comunque intervengono in esse.

2. Gli impiegati dell'Amministrazione finanziaria che procedono all'esecuzione di accessi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 possono effettuare, con i poteri attribuiti all'ufficio di appartenenza, le ricerche, ispezioni, verifiche e rilevazioni che ritengono utili per l'accertamento di qualsiasi imposta e per la repressione delle relative violazioni.

3. Nelle province in cui può essere istituito un secondo ufficio per l'imposta sul valore aggiunto, possono alternativamente essere istituiti, in sede diversa dal capoluogo ed in via sperimentale, uffici tributari promiscui competenti per le imposte sui redditi e per l'imposta sul valore aggiunto, anche con accorpamento di circoscrizioni distrettuali e con eventuale limitazione delle competenze ai soggetti di cui al comma 1.

ART. 3.

1. Il reddito d'impresa dei soggetti, che presentano la dichiarazione annuale dei redditi ai sensi dell'articolo 1, è costituito dalla differenza prevista dall'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, tenendo conto delle risultanze della dichiarazione, se essi:

a) tengano nei modi stabiliti e conservino i registri prescritti dalla legge o da decreto del Ministro delle finanze ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e relativi obblighi strumentali, i libri matricola e paga e gli altri registri prescritti da leggi speciali, osservando anche quanto disposto nel terzo comma dell'articolo 18, nei commi primo e secondo dell'articolo 21 e nei commi primo e terzo dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) conservino ordinatamente i documenti di cui al secondo comma del medesimo articolo 22, le fatture e le bollette doganali ricevute, le matrici delle ricevute fiscali rilasciate, il giornale di fondo

ed ogni atto o documento la cui conservazione sia prescritta dalla legge o da decreto del Ministro delle finanze;

c) forniscano all'ufficio delle imposte in modo esatto, completo e tempestivo i dati e le notizie legittimamente richiesti mediante questionario e gli atti e i documenti richiesti mediante invito all'esibizione o trasmissione.

2. Nel predetto articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, le disposizioni indicate con i numeri 4, 6 e 7 sono sostituite rispettivamente da quelle indicate dalle lettere a), d) e b) del comma 9 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17. Le disposizioni contenute nei commi 29 e 30 del predetto articolo 2 si applicano anche ai soggetti che presentano la dichiarazione ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

3. L'ufficio delle imposte procede alla rettifica del reddito d'impresa dei soggetti che hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui al comma 1 quando il reddito dichiarato risulta inferiore a quello effettivo, ovvero quando non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni indicate nella dichiarazione.

4. Nell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il terzo comma è abrogato e le lettere b), c) e d) del secondo comma sono sostituite dalle seguenti:

« b) quando nella dichiarazione è stata omessa l'indicazione di dati anche indirettamente concernenti il reddito d'impresa richiesti nel modello e quando sono state omesse una o più delle prescritte allegazioni alla dichiarazione;

c) quando risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto alla ispezione una o più delle prescritte scritture contabili, ovvero che le ha tenute in modo da non consentire la ricostruzione del reddito d'impresa, ovvero che le scritture medesime non sono

disponibili per causa di forza maggiore o perché collocate fuori del territorio dello Stato;

d) quando le indicazioni contenute nella dichiarazione o nei relativi allegati sono fondatamente inattendibili, per la gravità o il numero delle omissioni o falsità o inesattezze accertate; l'inattendibilità può essere desunta anche dalla effettiva situazione economica dell'impresa minore o dalla constatazione di gravi o numerose violazioni degli obblighi di fatturazione o degli obblighi relativi alle bolle di accompagnamento, alle ricevute e scontrini fiscali ed ai contrassegni prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ».

5. La differenza di cui al comma 1 si presume, per i commercianti al minuto diversi da quelli indicati nel comma 5 dell'articolo 5, non inferiore al 15 per cento dell'ammontare complessivo dei componenti negativi, se il contribuente non dimostra elementi giustificativi di una minore redditività dopo averne fatto richiesta nella dichiarazione annuale.

6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 6 della legge 4 agosto 1984, n. 467.

ART. 4.

1. I soggetti, che presentano la dichiarazione annuale dei redditi ai sensi dell'articolo 1, non possono iscrivere accantonamenti di plusvalenze o sopravvenienze attive o altri accantonamenti e avvalersi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, così come aggiunto dal comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17. Nel predetto secondo comma le parole « complessivo dei » sono sostituite dalle parole « derivante dall'esercizio della medesima impresa nei ».

2. La disposizione contenuta nel primo periodo del comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si applica anche ai soggetti che presentano o sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 1.

3. L'esercente impresa, arte o professione o l'amministrazione di un condominio o di una collettività, se non provvede alla regolarizzazione nei modi e nei termini stabiliti nel quarto comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è responsabile del pagamento dell'imposta in solido con il cedente o prestatore. Parimenti è responsabile il committente di servizi attinenti al restauro o alla manutenzione di beni immobili o pertinenti impianti; l'imposta addebitata per dette prestazioni, se superiore a lire cinquecentomila, è per metà versata dal committente sul conto corrente intestato al competente ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto.

4. L'ultimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« In deroga al comma precedente, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta, quando detraibile, relativa ad acquisti od importazioni di beni o servizi non ammortizzabili se, con riferimento a ciascun periodo d'imposta, ha effettuato operazioni imponibili per un ammontare non inferiore ad un terzo dell'ammontare degli acquisti o importazioni dei predetti beni, ovvero per una percentuale corrispondente al rapporto tra il triplo dell'ammontare delle operazioni imponibili e l'ammontare degli acquisti o importazioni dei predetti beni. Ai fini del presente comma sono equiparate alle operazioni imponibili le operazioni non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis, 9, 38-*quater* e 72 rientranti nell'attività propria dell'impresa esercitata e le operazioni di cui al numero 10 dell'articolo 10 ed alla lettera g) dell'articolo 3 ».

ART. 5.

1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di una impresa compresa tra quelle indicate nel comma 1 dell'articolo 2, se ritengono di realizzare ricavi che comportino l'applicazione dell'articolo 1, devono indicarlo sulla dichiarazione di inizio dell'attività ed osservare la disciplina stabilita nella presente legge.

2. I soggetti di cui al comma 1 e quelli che nell'anno precedente hanno dichiarato un volume di affari inferiore a lire sei milioni devono allegare alla dichiarazione annuale per l'imposta sul valore aggiunto l'elenco dei fornitori e possono avvalersi della detrazione dell'imposta afferente ai beni o servizi acquistati o importati nel periodo in riferimento a condizione che alleghino a detta dichiarazione anche copia delle fatture o bollette doganali ricevute nelle quali l'imposta sia indicata per un ammontare superiore a lire cinquecentomila. È abrogato il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

3. L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, previo invito ad esibire libri, registri, documenti e scritture, può presumere, in assenza di sopravvenute cessioni, la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni acquistati, importati o prodotti dalle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 2, le quali, in ciascuno dei due anni precedenti, abbiano dichiarato un volume di affari inferiore a lire sei milioni ed un ammontare di imposte detraibili superiore a lire un milione.

4. L'imposta afferente gli acquisti e le importazioni effettuate dai soggetti di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che presentano la dichiarazione annuale dei redditi ai sensi dell'articolo 1, non è ammessa in detrazione per la parte che, nel periodo in riferimento, eccede, per i soggetti di cui al numero 1, l'80 per cento e,

per i soggetti di cui al numero 2, il 40 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dai medesimi soggetti maggiorata di un importo pari ad un ottavo dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui al secondo periodo del terzo comma dell'articolo 30 del predetto decreto del Presidente della Repubblica. Per i commercianti al minuto di articoli per l'abbigliamento, tessuti, biancheria per la casa, filati e mercerie, il limite percentuale è del 70 per cento. È comunque ammessa in detrazione, con onere di osservare quanto prescritto nel comma 2, l'imposta afferente gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili in più di tre anni, ovvero le locazioni finanziarie e i noleggi di tali beni, purché di durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento.

5. La disposizione contenuta nel primo periodo del comma 4 non si applica alle imprese di cui all'ottavo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1989 e si applica anche ai soggetti che hanno optato per la determinazione forfettaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, a meno che i medesimi confermino detta opzione in occasione della dichiarazione da presentarsi nel 1989 per questa imposta.